ITE-000324/2017Risposta di Corina Creţua nome della Commissione(10.3.2017)

1. Nel valutare la conformità di uno Stato membro al Patto di stabilità e crescita, la Commissione ne esamina il saldo strutturale, vale a dire il saldo corretto per il ciclo, al netto delle misure una tantum[1] e di altre misure temporanee. Il costo a breve termine delle misure di emergenza adottate da una pubblica amministrazione in seguito a una grave calamità naturale può essere considerato una misura una tantum.

Solo i costi connessi in modo diretto e immediato a una calamità possono essere considerati misure una tantum[2]. Di norma i pagamenti compensativi, a favore di privati o di imprese, non originati direttamente dall'evento eccezionale e per i quali la pubblica amministrazione dispone di un margine di discrezionalità maggiore non potrebbero essere considerati misure una tantum. Alcuni costi connessi a calamità naturali potrebbero essere ritenuti ammissibili alla "clausola sugli eventi inconsueti"[3], in base alla quale gli Stati membri possono essere autorizzati ad allontanarsi temporaneamente dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del loro controllo che abbia rilevanti ripercussioni sulla loro situazione finanziaria generale[4].

2. Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)[5] è stato istituito per consentire all'UE di intervenire in caso di gravi calamità naturali. L'Italia ha presentato una domanda di sostegno a titolo del FSUE in data 16 novembre 2016. Il fascicolo relativo alla domanda non era tuttavia completo. Sulla scorta di una valutazione preliminare della domanda, il 9 dicembre 2016 la Commissione ha erogato a favore dell'Italia un anticipo di 30 milioni di euro. Il 15 febbraio 2017 l'Italia ha trasmesso una domanda aggiornata, riferendosi alla serie di terremoti che ha colpito l'Italia centrale e alle avverse condizioni invernali che hanno aggravato la situazione. La Commissione sta ultimando la propria valutazione e proporrà al Parlamento europeo e al Consiglio la mobilitazione del FSUE per un importo da determinare in base al totale dei danni diretti provocati dalla calamità.

---

1 Le misure una tantum potrebbero essere definite come misure aventi un impatto temporaneo sul bilancio che non comporta cambiamenti duraturi nella posizione di bilancio.

2 Vale a dire il costo delle misure necessarie per limitare gli oneri a carico della pubblica amministrazione o del paese e per evitare che la calamità comporti un impatto ancora più significativo: ad esempio, i costi sostenuti per fornire interventi di primo soccorso e rifugio alle vittime e per limitare danni o inquinamento ambientale.

3 Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97.

4 L'onere della prova incombe allo Stato membro che richiede la deviazione dal percorso, il quale è tenuto a fornire informazioni dettagliate a sostegno della sua richiesta, mentre la Commissione si riserva il diritto di effettuare una propria valutazione delle cifre esatte di cui tenere conto.

5 Regolamento (CE) 2012/2002 del Consiglio.